

Liceo Scientifico “GALILEI”

argomento > **La Francia di Enrico IV di Borbone**

da: L'editto di Nantes (1598)

«Tra le grazie infinite che a Dio è piaciuto concederci, una delle più insigni e notevoli è quella di averci dato la virtù e la forza di non soccombere ai terribili sommovimenti, alla confusione e ai disordini in atto al tempo del nostro avvento in questo Regno, il quale era così diviso in tanti partiti e razioni, che la più legittima quasi ne rappresentava la minoranza, e di averci sostenuto contro questa tormentata, sicché infine l'abbiamo superata e tocchiamo ora il porto di salvezza e quiete di questo stato; del che a lui solo sia gloria tutta intera, e a noi la grazia e l'obbligo che si sia voluto servire della nostra fatica per compiere questa buona opera, alla quale, come tutti hanno potuto vedere, noi abbiamo contribuito non solo per quello che era nostro dovere e potere, ma altresì con qualcosa che non sarebbe stato forse in altri tempi conveniente alla dignità che occupiamo, e che non abbiamo esitato ad esporre, dopo che tante volte e così apertamente abbiamo rischiato la nostra stessa vita.

E in questo grande concorso di sì grandi e perigliosi affari, non potendoli tutti comporre in una sola volta e contemporaneamente, abbiamo dovuto tenere questo ordine: di affrontare innanzi tutto quelli che non potevano risolversi se non con la forza, e quindi di rinviare e sospendere per qualche tempo gli altri che si dovevano e potevano trattare con riflessione e giustizia, come le divergenze generali tra i nostri buoni sudditi e i mali particolari delle parti più sane dello Stato, che noi stimiamo poter ben più facilmente guarire dopo aver eliminato la causa principale che era nella continuazione della guerra civile. Nel che avendo per grazia di Dio ottenuto buono e felice successo, essendo le armi e le ostilità del tutto cessate in ogni luogo del regno, noi speriamo di avere altrettanto successo negli altri affari che restano da risolvere e di giungere così a stabilire una buona pace e una tranquilla quiete, che è stato sempre il fine di tutti i nostri desideri e delle nostre intenzioni e il premio da noi desiderato per tante pene e fatiche sostenute nel corso della nostra vita. Tra i più importanti affari rinviati vi fu quello relativo alle lagnanze ricevute da parecchie nostre province e città cattoliche perché l'esercizio della religione cattolica non era universalmente ristabilito, secondo l'ordine degli editti emanati per la pacificazione delle discordie religiose; come anche le suppliche e le rimostranze spesso inoltrate dai nostri sudditi della religione cosiddetta riformata, sia per la mancata esecuzione di quanto è stato loro concesso dagli editti, sia per il loro desiderio di nuove aggiunte in favore dell'esercizio della loro religione, della libertà delle loro coscienze e della sicurezza delle loro persone e fortune, presumendo di aver giusto motivo di nuovi e più gravi timori a causa degli ultimi contrasti e sommosse che hanno avuto a pretesto e fondamento la loro rovina. Ora che piace a Dio cominciare a farci godere un po' di maggior quiete, abbiamo stimato di non poterla meglio impiegare se non occupandoci di ciò che riguarda la gloria del suo santo nome e servizio, e provvedendo che egli possa essere adorato e pregato da tutti i nostri sudditi; e se non è piaciuto a lui permettere ancora che ciò avvenga in una comune forma e religione, avvenga almeno con la stessa intenzione e con regola tale che non accadano per le differenze di culto disordini e tumulti, ed inoltre che Noi e questo Regno possiamo sempre meritare e conservare il titolo glorioso di Cristianissimo, che è stato acquistato per tanti meriti e da tanto tempo, ed eliminare contemporaneamente la causa del male e delle discordie in materia religiosa.

[...] Abbiamo perciò giudicato necessario dare ora su tutta la questione a tutti i nostri sudditi una legge generale, chiara, netta e assoluta, la quale regoli la loro condotta in tutte

le controversie che si sono su di ciò già verificate e che potrebbero verificarsi in futuro, e la quale sia per gli uni e per gli altri motivo di soddisfazione, nei limiti consentiti dalle circostanze. [...]

I. Ordiniamo che la religione cattolica, apostolica, romana sia reintrodotta e ristabilita in tutti i luoghi di questo Regno e dei paesi di nostra obbedienza dove l'esercizio ne sia stato interrotto.

II. Per non lasciare alcuna occasione di disordini e di discordia tra i nostri sudditi, abbiamo permesso e permettiamo ai seguaci della religione cosiddetta riformata di vivere e dimorare in tutte le città e luoghi di questo nostro regno e paesi di nostra obbedienza senza essere inquisiti, vessati, molestati, o costretti a fare alcunché in materia di religione contro la loro coscienza o, per causa di religione, esser perseguiti nelle case e nei luoghi dove vorranno abitare, purché si comportino per il resto secondo quanto è contenuto nel nostro presente editto.

III. Noi abbiamo anche permesso a tutti i signori, gentiluomini e altre persone, regnicoli o non, professanti la religione cosiddetta riformata e aventi nel nostro regno e nei Paesi di nostra obbedienza alta giurisdizione e feudi, come in Normandia, o in proprietà o in usufrutto, per intero o per metà o per la terza parte, di praticare l'esercizio del culto di detta religione in una delle loro case e nei luoghi ove esercitano l'alta giurisdizione o posseggono feudi, obbligandosi ad indicarla ai nostri magistrati. [...]

IV. Noi permettiamo anche ai seguaci della detta religione di continuare l'esercizio del culto in tutte le città e luoghi di nostra obbedienza dove sia stato già praticato pubblicamente da molti e più volte nell'anno 1596 e nell'anno 1597 fino a tutto agosto, nonostante ogni ordine e sentenza in contrario.

V. Proibiamo espressamente a tutti i seguaci della detta religione di praticarla [...] fuori dei luoghi permessi e concessi col presente editto.

VI. Proibiamo anche di praticare la detta religione alla nostra corte e nel nostro seguito ed ugualmente nelle nostre terre e paesi al di là dei monti e nella città di Parigi fino a cinque miglia dalla detta città; tuttavia i seguaci della detta religione che dimorino nelle terre e paesi al di là dei monti, e nella nostra città e cinque miglia intorno ad essa, non potranno essere perseguiti nelle loro case, né costretti a far cosa in materia di religione contro la loro coscienza, comportandosi per il resto secondo il contenuto del nostro presente editto.

VII. Dichiariamo tutti coloro che professano o professeranno la religione cosiddetta riformata capaci di occupare ed esercitare ogni stato, dignità, ufficio e carica pubblica qualsivoglia, regia, signorile o delle città del nostro regno, paesi, terre e signorie di nostra obbedienza, nonostante tutti i giuramenti a ciò contrari, e di essere ammessi e ricevuti in assenza discriminazione [...].»

Nantes, aprile 1598

BREVETTO II.

«Oggi 30 aprile 1598 il re a Nantes, volendo dare ogni soddisfazione possibile ai suoi sudditi della religione cosiddetta riformata sulle richieste e domande a lui presentate da parte loro circa ciò che essi hanno stimato esser loro necessario, [...] oltre ciò che è contenuto nell'editto recentemente approvato e che deve essere pubblicato per il regolamento delle questioni che li riguardano, ha loro promesso e accordato che tutte le piazze, città e castelli che essi occupavano alla fine del mese di agosto scorso, nelle quali ci sarà guarnigione, secondo lo stato che sarà preparato e firmato da Sua Maestà, rimarranno in loro custodia sotto l'autorità e l'obbedienza della detta Maestà per lo spazio di otto anni, a contare dal giorno di pubblicazione del detto editto».